



Fondo Scuola Espero

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA**

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 145

Documento sulle Anticipazioni

(depositato presso la Covip il 30 marzo 2026)

SOMMARIO

SEZIONE I: NORME GENERALI	3
Articolo 1. Oggetto	3
Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione per i dipendenti pubblici	3
Articolo 2 bis. Condizioni per ottenere l'Anticipazione per i dipendenti privati	4
Articolo 3. Importo dell'Anticipazione per i dipendenti privati	4
Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione	5
SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI	5
Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari	5
Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli	6
Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n.380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione	8
Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente per i dipendenti privati	11

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione per i dipendenti pubblici

1. L'Anticipazione dei contributi accumulati (con esclusione della quota del TFR virtuale e dell'eventuale quota virtuale pari all'1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS) può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie per terapie ed interventi necessari e straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche riguardanti l'aderente o i familiari fiscalmente a carico;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile.
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art.31 della legge 5 agosto 1978, 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione.

2. Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all'art.10, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 124/93.

3. L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo. Ai fini della determinazione dell'anzianità sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale (anche in assenza di trasferimento della posizione).

4. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Fondo concede, ai sensi dell'art.7, comma 4 del D. Lgs. 124/93, l'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.

6. L'anticipazione, inoltre, non potrà eccedere l'importo risultante dalla definitiva documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'aderente. In caso contrario, l'aderente sarà responsabile dell'importo erogato in eccesso ove non provveda, o non possa più provvedere, alla restituzione delle somme erogate in eccesso. In caso di mancato completamento della documentazione relativa alla precedente pratica di anticipazione, sarà possibile erogare la seconda anticipazione a fronte di una valida documentazione a consuntivo

(relativa a tale seconda erogazione) comprovante la titolarità alla fruizione.

Articolo 2 bis. Condizioni per ottenere l'Anticipazione per i dipendenti privati

1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi necessari e straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e sue modifiche ed integrazioni;
 - d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente, come previsto dal successivo art. 8.
2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente alla previdenza complementare sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale (anche in assenza di trasferimento della posizione).
3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione per i dipendenti privati

1. L'importo massimo dell'Anticipazione, determinato sui contributi accumulati e sull'importo del TFR maturato, *(a valere sull'intera posizione individuale maturata)* è stabilito come segue:
 - 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2 bis;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2 bis.
2. L'erogazione dell'anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. L'ammontare delle somme anticipabili non può in nessun caso superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato per le ipotesi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2 bis con riferimento a ciascuna specifica causale.
3. L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare complessivo non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. L'anticipazione, inoltre, non potrà eccedere l'importo risultante dalla definitiva documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'aderente. In caso contrario, l'aderente sarà responsabile dell'importo erogato in eccesso ove non provveda, o non possa più provvedere, alla restituzione delle somme erogate in eccesso.
Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.
4. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente anche

mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164, 57 euro (D.Lgs. 5.12.2005 n. 252 art. 11).

5. Qualora risulti notificato al Fondo un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, il Fondo liquiderà l'importo richiesto qualora la posizione residua sia di importo uguale o superiore al debito residuo; qualora la posizione residua sia di importo inferiore al debito residuo, il Fondo liquiderà l'importo richiesto sulla base del benessere per l'erogazione, anche parziale, rilasciato dall'Ente finanziatore, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'art. 11 comma 10 del Decreto Legislativo n.252/2005, secondo cui, tra l'altro, le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili in misura non superiore al quinto.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

1. L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.

2. Entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione, verificatane la regolarità e completezza, il Fondo provvede, all'erogazione dell'Anticipazione. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

4. La documentazione dovrà essere prodotta dall'aderente in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dallo stesso aderente, con apposizione della propria firma. La documentazione prodotta in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli, se richiesta.

5. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, o al familiare fiscalmente a carico (per l'associato pubblico) ovvero al coniuge e ai figli (per l'associato privato) che comportino il pagamento di spese per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico e purché la spesa gravi sul reddito dell'aderente. In caso di divorzio l'anticipazione non può essere richiesta per l'ex coniuge.

2. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
3. L'Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.
4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere necessario ed estremamente grave della terapia o dell'intervento;
 - fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo non ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento sulla base di preventivi (datati non oltre 6 mesi prima della richiesta di anticipazione) fermo l'esigenza e l'impegno dell'aderente di fornire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta non oltre 12 mesi dalla data di emissione della fattura;
 - nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per un soggetto diverso dall'aderente (familiare fiscalmente a carico per l'associato pubblico ovvero coniuge o figli per l'associato privato), consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, firmato dal soggetto a favore del quale viene richiesta l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza;
 - copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
 - in caso di spese sostenute dall'aderente pubblico per il familiare fiscalmente a carico, stato di famiglia e dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo status di familiare fiscalmente a carico;
 - in caso di spese sostenute dall'aderente privato per il coniuge o i figli, stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con il richiedente.
5. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate. L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il

regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. È invece esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un aderente che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento all'altro coniuge.

Non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dell'immobile che potrà essere localizzato in Italia o all'estero.

2. Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000) da cui risulti la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile ovvero da cui risulti l'intenzione di voler trasferire la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto della proprietà. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'aderente dichiara:
 - di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
 - di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente.

La documentazione da produrre è, oltre a quella sopra elencata, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo entro 60 giorni dalla stipula).

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, copia del verbale dell'assemblea della cooperativa in cui è stata deliberata l'assegnazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'aderente e dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, entro 60 giorni dalla stipula, dovrà prodursi copia dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre allegare il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto e in via provvisoria i preventivi di spesa. In via definitiva, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati e, non appena possibile, la dichiarazione di fine lavori e il certificato di abitabilità/agibilità.

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli dovrà essere allegato, inoltre:

- copia del certificato di stato di famiglia, o altro documento, attestante il rapporto di parentela;

- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 , firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

In caso acquisto della prima abitazione da parte del coniuge in regime di comunione legale dei beni dovrà essere allegato, inoltre:

- copia dell'estratto di matrimonio che attesti che i due soggetti siano in regime di comunione dei beni e che l'immobile ricada nello stesso;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 , firmata dai coniuge per il quale si richiede l'anticipazione.

3. L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio (limitatamente agli acquisti in cooperativa) o dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori (nel caso di costruzione in proprio)

4. E' esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di acquisizione da parte dell'aderente della titolarità di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà, fatta eccezione per il caso di acquisto della proprietà superficiaria. E' altresì da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n.380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

1. L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

3. L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,

l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

4. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

5. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione);
- se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera condominiale di approvazione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 da cui risulti la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile ovvero da cui risulti l'intenzione di voler trasferire la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto della proprietà. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 in cui si attesti che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n° 380/2001). La dichiarazione sostitutiva di certificazione è esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- copia della concessione dell'autorizzazione ovvero autocertificazione a nome

dell'aderente o del figlio attestante la data di inizio lavori nel caso in cui non sia richiesta espressamente dal comune la denuncia di inizio attività;

- copia del documento del collaudo dell'impianto ove previsto o autocertificazione attestante la data della chiusura dei lavori;
- nel caso l'aderente avesse acceso un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR, autorizzazione a cura dell'aderente e della finanziaria a procedere alla liquidazione (modulo 6 o liberatoria). In presenza di vincoli di natura giudiziaria, il modulo deve essere vidimato anche dal giudice oppure in alternativa dovrà essere allegata la certificazione
- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute, o delle attestazioni dei pagamenti condominiali;

e/o

- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre:

- copia del certificato di stato di famiglia, o altro documento rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 , firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione del coniuge in regime di comunione legale dei beni dovrà essere allegato, inoltre:

- copia dell'estratto di matrimonio che attesti che i due soggetti siano in regime di comunione dei beni e che l'immobile ricada nello stesso;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 , firmata dal coniuge per il quale si richiede l'anticipazione.

L'anticipazione può essere concessa prima dell'effettivo esborso da parte dell'aderente purché alla richiesta sia allegato il preventivo dell'impresa datato non oltre i sei mesi prima della richiesta dell'anticipo, fermo restando l'obbligo dell'aderente alla presentazione delle fatture o ricevute fiscali attestanti la spesa sostenuta non oltre i 12 mesi dalla data di richiesta rilascio della stesse.

6. L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente per i dipendenti privati

1. L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
2. In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa. E' necessario, tuttavia, produrre copia del documento di identità.
3. Nel caso di reiterata richiesta di anticipazione, per ulteriori esigenze, si precisa che dovrà essere sempre verificato che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva.